



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca 34/1 – 38122 Trento

T +39 0461 494851

F +39 0461 494845

pec serv.polamm@pec.provincia.tn.it

@ serv.polamm@provincia.tn.it

web www.polizia.provincia.tn.it

☀ lun-ven 9/13; giov anche 14/16

Preg.mi
Sindaci dei Comuni della Provincia autonoma
di Trento
LORO SEDI

Preg.mi
Presidenti delle Aziende per il turismo
LORO SEDI

Spett.le
Trentino Marketing S.p.a.
SEDE

Spett.le
Federazione trentina delle
Pro loco e Consorzi
SEDE

Spett.le
Federazione Corpi Vigili del Fuoco Volontari
SEDE

e, p.c. Preg.mo Signore
Roberto Failoni
Assessore all'artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo
SEDE

Preg.mo Signore
Dott. Sergio Bettotti
Dirigente Generale del Dipartimento
artigianato, commercio, promozione, sport e
turismo
SEDE

Spett.le
Commissariato del Governo per la provincia di
Trento
SEDE

Spett.le
Questura di Trento
SEDE

Spett.le
Commissario di P.S. di Rovereto
SEDE

Spett.le
Commissariato di P.S.
di Riva del Garda
SEDE

Spett.le
Comando Provinciale
Carabinieri di Trento
SEDE

S156/9-2022-1/5354PA – LC / FS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Circolare in merito alla SCIA 1000 per spettacoli dal vivo che si svolgono in orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 e che sono destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.

In sede di conversione del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022 n. 52, è stata reintrodotta, fino al 31 dicembre 2022, la segnalazione certificata di inizio attività per spettacoli dal vivo che si svolgono in orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 e che sono destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti (c.d. SCIA 1000). Tale atto consente l'effettuazione di spettacoli dal vivo, all'aperto ed al chiuso, di alcune tipologie (teatro, musica, danza¹, musical) senza presentare domanda di autorizzazione e senza il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si evidenzia che tale procedura non può essere utilizzata se sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

In applicazione di quanto disposto dalla legge 19 maggio 2022 n. 52 e nell'ottica di supportare lo svolgimento di eventi sul territorio, con determinazione n. 6645 del 23 giugno 2022 del Servizio Polizia amministrativa si è provveduto ad approvare la nuova modulistica per la SCIA 1000.

Si precisa che al modulo della SCIA 1000 deve essere allegata una relazione tecnica² di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 (anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed agli impianti installati³).

1 Si precisa che per attività di danza si intende spettacolo di danza e non trattenimenti danzanti o spettacoli pubblici con ballo.

2 Si evidenzia che la relazione tecnica sostituisce la licenza di agibilità rilasciata dal Servizio Polizia amministrativa provinciale ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

In alternativa alla relazione tecnica possono essere allegati, a seconda del luogo e delle strutture installate, i modelli VERDE, GIALLO o ROSSO, che sono stati aggiornati secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis del D.L. 76/2020. Si ricorda, per quanto riguarda i modelli GIALLO e ROSSO, che la prima parte degli stessi deve essere inviata allegata alla SCIA, mentre la seconda parte (dichiarazione di controllo tecnico) deve essere conservata dall'organizzatore, in quanto può essere redatta dal tecnico solo a seguito del sopralluogo presso le strutture installate.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno di data 18 luglio 2018 relativamente alla gestione della sicurezza (c.d. Circolare "Piantedosi"), l'organizzatore sarà tenuto alla stesura di un apposito piano di emergenza, alla nomina del soggetto responsabile ed alla presenza del conseguente necessario personale.

Si rammenta altresì l'obbligo di:

- dare preventivo avviso alla Questura (art. 18 del T.U.L.P.S.) almeno tre giorni prima;
- ottemperare agli adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 814 del 18 maggio 2015 relativamente alla organizzazione ed assistenza sanitaria nell'evento in programma;
- aver ottenuto dal Comune competente, qualora prevista, l'autorizzazione in materia di inquinamento acustico.

Restano ferme le ulteriori autorizzazioni di competenza comunale o di altri enti pubblici che l'organizzatore sarà tenuto ad acquisire (a titolo esemplificativo: concessione di suolo pubblico o permesso spettacoli e trattenimenti di competenza della SIAE).

L'attività oggetto di entrambe le SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il nuovo modello è stato predisposto consentendo al richiedente di comunicare con una unica segnalazione anche l'effettuazione di più eventi, anche non correlati, nell'ottica di semplificare le procedure a carico degli organizzatori.

Pertanto l'interessato, a seconda dei presupposti ricorrenti, potrà scegliere di presentare la SCIA 1000, la SCIA 200 (per concerti o trattenimenti danzanti che si concludono entro le ore 24 con una capienza pari al massimo a 200 persone), la domanda feste standard o quella per pubblici esercizi.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle procedure autorizzatorie previste per spettacoli dal vivo e trattenimenti pubblici:

	Numero massimo spettatori	Orario	Imposta di bollo
SCIA 200	200	Dalle 00:00 alle 24:00	No
SCIA 1000	1000	Dalle 08:00 alle 23:00	No
Domanda di autorizzazione (artt. 68-80 T.U.L.P.S.)	Illimitato	Illimitato (compatibilmente con deroga comunale all'inquinamento acustico)	Si (2 x 16 euro)

Preme sottolineare che nel caso di procedimento autorizzatorio ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata al Servizio Polizia amministrativa provinciale in tempo utile per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'eventuale acquisizione del parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (che viene convocata una volta alla settimana; di solito al mercoledì). Per tale motivo si invita a presentare la **domanda di autorizzazione con il dovuto anticipo, in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'evento o spettacolo**, anche considerato che il termine del relativo procedimento è pari a 60 giorni.

3 In particolare, per le strutture il riferimento è il D.M. 17 gennaio 2018 (NCT-2018); per gli impianti elettrici la norma CEI 64-8/7.

Si ricorda che nell'ambito delle procedure autorizzatorie ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S il piano per la gestione della sicurezza potrà essere sottoposto d'ufficio al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, laddove si ravvisino rischi con riferimento al luogo ed alla capienza (eventi con picchi di affollamento maggiori di 500 persone).

Nel manifestare la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale (<http://www.polizia.provincia.tn.it/>). In particolare, le indicazioni per la compilazione della SCIA 1000 si trovano alla pagina <http://www.polizia.provincia.tn.it/eventi/pagina101.html>.

Nell'invitare a dare alla presente la massima diffusione, si porgono cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott. Franco Sponga -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

